Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 80/390/CEE per il coordinamento delle condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori

(87/C 150/11)

Il Consiglio, in data 30 marzo 1987, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 54 del trattato CEE di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

Il Comitato economico e sociale ha deciso di affidare al sig. Pardon in qualità di relatore generale il compito di preparare i lavori in materia.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità, il 14 aprile 1987, nel corso della 245ª sessione plenaria, il seguente parere.

1. Considerazioni di ordine generale

Il Comitato economico e sociale approva la proposta della Commissione relativa alla modifica della direttiva 80/390/CEE e volta a risolvere il problema del riconoscimento, da parte degli Stati membri interessati, del prospetto redatto, quando una domanda di ammissione alla quotazione ufficiale di borse valori, situate o operanti in diverse località della Comunità, venga presentata per un valore mobiliare nel corso di un determinato periodo.

Il Comitato ritiene che l'adozione di tale proposta, e della proposta riguardante il prospetto da pubblicare in caso d'offerta pubblica di sottoscrizione o di vendita di valori mobiliari [1] contribuirà all'integrazione del mercato dei valori mobiliari e favorirà l'unificazione del mercato dei capitali alla Comunità.

Il Comitato chiede, pertanto, al Consiglio di adottare rapidamente le due proposte di direttiva presentate dalla Commissione.

2. Considerazioni di ordine particolare

Il Comitato ritiene che il termine di un mese, previsto all'articolo 1, per la presentazione delle domande di ammissione alla quotazione ufficiale di borse valori situate o operanti in più Stati membri, sia troppo breve. Si dovrebbe prevedere un termine più lungo, salvo che sopraggiunga un fatto nuovo significativo come previsto all'articolo 23 della direttiva 80/390/CEE.

Il Comitato si compiace dell'aggiunta del paragrafo 7, lettera a) all'articolo 1 della proposta della Commissione, che prevede l'obbligo per le autorità competenti di cooperare fra di loro. Esso è infatti convinto che una stretta e attiva cooperazione, concertazione e collaborazione siano categoricamente necessarie per l'armonioso funzionamento del principio , introdotto dalla proposta di direttiva, del reciproco riconoscimento della validità e della qualità dei poteri che esse esercitano. E ciò è tanto più vero in quanto, in base al testo proposto per l'articolo 24, paragrafo 1, l'emittente la cui sede si trova in uno Stato terzo ha la facoltà di scegliere lo Stato membro secondo la legislazione del quale sarà redatto e approvato il prospetto.

Bruxelles, 14 aprile 1987.

Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Alfons MARGOT

---

[1] GU n. C 355 del 31. 12. 1980;
GU n. C 226 del 31. 8. 1982.